



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 85
Stagione Sportiva 2014/2015

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 70/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 36 bis del C.G.S..

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 SETTEMBRE 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
(Alberto Mambelli)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 70/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 12 settembre 2014;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 36bis del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 36bis del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 SETTEMBRE 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**Art. 36bis****Procedimenti di seconda istanza innanzi alla Corte sportiva di appello a livello nazionale**

1. Avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte sportiva di appello a livello nazionale. **Ai procedimenti di appello avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale conseguenti alla riservata segnalazione di cui all'art. 35, partecipa la Procura Federale, con facoltà di reclamo.**

2. Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice sportivo a livello nazionale che si intende impugnare. **Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte. Entro il suddetto termine di tre giorni, l'appellante deve inviare all'organo competente la tassa prevista. La parte appellata può ricevere copia dei documenti ufficiali ove ne faccia richiesta entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione dell'appellante. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l'appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi. Il reclamo della Procura Federale deve essere proposto con le stesse modalità e termini sopra indicati, fatta eccezione per la tassa che non è dovuta.**

2bis. Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta. Tale richiesta deve essere avanzata dall'istante nel reclamo; dalle controparti entro tre giorni dalla ricezione della copia del reclamo o, nel caso abbiano richiesto copia dei documenti ufficiali, nelle controdeduzioni, da inviare entro il terzo giorno successivo a quello di ricezione delle copie.

3. La Corte sportiva di appello a livello nazionale ha cognizione del procedimento di prima istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte.

4. La Corte sportiva di appello a livello nazionale se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l'Organo di prima istanza non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione riforma la pronunzia impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione, per l'esame del merito.

5. Con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze.

6. La Corte sportiva di appello a livello nazionale, se rileva che la decisione impugnata concerna materia sottratta agli Organi della giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l'eventuale inoltro all'Organo federale competente.

7. Innanzi alla Corte sportiva di appello a livello nazionale può essere richiesto il procedimento d'urgenza avverso le decisioni dei Giudici sportivi a livello nazionale. In tal caso, il reclamo deve essere proposto entro le ore 12.00 del giorno feriale seguente a quello in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale relativo alla decisione del giudice di primo grado; contestualmente deve essere avvisata la eventuale controparte, la quale può formulare le proprie osservazioni. I motivi scritti del reclamo devono essere depositati presso la Corte prima del dibattimento. Le parti, ove lo richiedano alla Corte, possono prendere visione dei documenti ufficiali immediatamente dopo che il preannuncio di reclamo sia pervenuto alla Corte medesima; esse possono altresì essere ascoltate dalla Corte purché ne facciano richiesta prima della trattazione.

8. Il procedimento d'urgenza non può essere richiesto nel caso delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 18, comma 1, e di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 19, comma 1. Il procedimento d'urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l'uso di immagini televisive come fonte di prova.